



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 17/06/2025

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Tipologia delle forme di sostegno	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Soggetti beneficiari	4
Art. 5 - Settori d'intervento	5
Art. 6 - Interventi esclusi	5
CAPO II – DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	6
Art. 7 - Criteri generali per la concessione.....	6
Art. 8 - Contributi ordinari per attività ordinaria annuale.....	6
Art. 9 - Contributo ordinario per singola manifestazione o iniziativa.....	7
Art. 10 - Presentazione della domanda	8
Art. 11 - Contributi straordinari.....	8
Art. 12 - Altri vantaggi economici.....	9
CAPO III – CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE.....	9
Art. 13 - Soggetti beneficiari	9
Art. 14 - Criteri generali per la concessione	9
Art. 15 - Requisiti per l'accesso	10
Art. 16 - Criteri per l'erogazione.....	10
Art. 17 - Presentazione della domanda	10
CAPO IV – CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI.....	10
Art. 18 - Convenzioni	10
Art. 19 - Collaborazioni	11
Art. 20 - Coprogettazioni.....	11
Art. 21 - Disposizioni particolari	11
CAPO V – DISCIPLINA DEL PATROCINIO.....	12
Art. 22 - Concessione del patrocinio.....	12
Art. 23 - Presentazione della domanda di patrocinio.....	12
Art. 24 - Materiale pubblicitario e revoca	12
CAPO VI – CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	12
Art. 25 - Concessione dei contributi ordinari e straordinari	12
Art. 26 - Rendicontazione dei contributi.....	13
Art. 27 - Liquidazione dei contributi	13
Art. 28 - Ulteriori obblighi dei beneficiari.....	13
Art. 29 - Mancata concessione e revoca dei benefici.....	13
Art. 30 - Riduzione del contributo	14
CAPO VI – PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI	14
Art. 31 - Disposizioni finali	14
Art. 32 - Pubblicità del regolamento	14

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi") e ss.mm.ii., i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.

2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere e incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

3. Sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari sono concessi con la finalità di conseguire un'utilità sociale, impiegando le risorse pubbliche a tale scopo destinate in modo proporzionato alle capacità economiche dell'Ente e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

4. In ossequio all'art. 1 della Legge n. 241/1990, le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (come disciplinata anche dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento; i criteri e le modalità di cui al co. 1 del presente articolo sono finalizzati al rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Art. 2 - Tipologia delle forme di sostegno

1. Sovvenzioni e contributi finanziari di cui al presente Regolamento (d'ora in avanti semplicemente contributi o benefici) costituiscono una forma di sostegno alle iniziative e attività dei soggetti individuati al successivo art. 4 i quali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale statuito dall'art. 118, co. 4, della Costituzione, svolgono attività di interesse generale coerenti con le finalità statutarie del Comune di Breganze.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e") ricadenti in uno degli ambiti di intervento elencati al successivo art. 5, mediante:

- concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
- attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.

3. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio.

4. La concessione di contributi deve comunque sempre rispettare la normativa vigente in ambito tributario e fiscale.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a. contributi ordinari: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria annuale svolta dal soggetto richiedente (art. 9) e/o per singole iniziative programmate e consuetudinarie (art. 10), nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- b. contributi straordinari: somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
- c. altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti e attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
- d. convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare

- lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e. collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f. coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g. Patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune a un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il Patrocinio è disciplinato dal Capo IV del presente regolamento
2. La concessione dei contributi di cui al co. 1, lett. a) e b), non comporta che il Comune entri a far parte di rapporti contrattuali e/o obbligazioni instaurati dal beneficiario del contributo con terzi, per l'acquisizione di qualsivoglia servizio e/o bene.
3. La concessione dei contributi di cui al co. 1, lett. a) e b), non comporta per il Comune l'assunzione di responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e/o svolgimento di manifestazioni, iniziative e/o progetti connessi al contributo.
4. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso cui realizzano o pubblicizzano le proprie attività la contribuzione ottenuta mediante la formula "con il contributo del Comune di Breganze".

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
- Associazioni, con sede nel Comune di Breganze o che svolgano attività all'interno del Comune di Breganze;
 - enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - società sportive;
 - Fondazioni, O.N.L.U.S., Cooperative Sociali, Associazioni di categoria e di lavoratori, Organizzazioni religiose e altre Istituzioni private dotate di personalità giuridica;
 - istituzioni scolastiche statali o paritarie di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, in base a precisi obblighi di legge e secondo le decisioni della Giunta, e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale, previa sottoscrizione di un'apposita convenzione tra le parti;
 - enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune;
 - privati, compresi i comitati, per attività prive di scopo di lucro: la raccolta fondi eventualmente svolta nel corso delle attività ammesse a beneficio dovrà essere finalizzata alla devoluzione di quanto raccolto a Enti o Istituti assistenziali o culturali o a singoli cittadini in stato di bisogno o per la promozione del territorio e/o dell'economia breganzese.
2. Potranno beneficiare di contributi anche:
- gli studenti in relazione al merito scolastico, mediante assegnazione di borse di studio previa pubblicazione di specifico bando approvato dalla Giunta o dall'eventuale soggetto che abbia stanziato il contributo affidandone la gestione e assegnazione al Comune;
 - i neo laureati, nella forma di riconoscimenti anche materiali secondo le decisioni della Giunta;
 - i neo-diciottenni, nella forma di riconoscimenti anche materiali secondo le decisioni della Giunta.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
4. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso presentino

contenuti direttamente legati a Breganze.

Art. 5 - Settori d'intervento

1. I benefici di cui all'art. 2, co. 2, sono concessi dal Comune, ai soggetti di cui all'articolo precedente, per favorire la partecipazione attiva degli enti che operano a livello cittadino, esclusivamente nelle seguenti aree di intervento:

- a. assistenza e sicurezza sociale, tutela della persona nel rispetto del principio delle pari opportunità, volontariato (incluse le attività educative nei confronti di minori e giovani adulti);
- b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c. attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d. cultura, istruzione, integrazione sociale e promozione della tolleranza;
- e. iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- f. tutela dell'ambiente, del territorio, della salute, del patrimonio storico e delle tradizioni culturali locali;
- g. attività connesse al turismo e alla promozione del territorio;
- h. sviluppo economico, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- i. sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza e ai rapporti con le città gemellate;
- j. attività delle Associazioni d'arma;
- k. protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- l. attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m. altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Art. 6 - Interventi esclusi

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a. ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione (Regolamento sugli interventi e sui servizi alla persona);
- b. ai contributi concessi dalla Regione o dallo Stato a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c. ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
- d. nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche;
- e. alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

3. Il Comune, inoltre, non ammette a contributo le seguenti spese, che non possono pertanto essere ricomprese nella documentazione da fornire per la rendicontazione dei costi sostenuti:

- a. compensi o rimborsi spese, anche parziali e indipendentemente dalla forma con cui sono erogati, erogati a soci, aderenti o terzi per prestazioni rese, fatte salve le spese vive sostenute in nome e per conto del beneficiario del contributo;
- b. spese per pranzi/cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati;
- c. spese per omaggi, regalie, spese voluttuarie di ogni natura e specie;
- d. spese per atti di liberalità.

CAPO II – DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 7 - Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a. coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
 - b. significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
 - c. capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - d. quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - e. originalità e innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - f. capacità di autofinanziamento;
 - g. presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - h. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - i. gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - j. garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - k. affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
 - l. criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione al registro comunale delle Associazioni.
2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 8 - Contributi ordinari per attività ordinaria annuale

1. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanziava annualmente una somma da destinare ai contributi di cui al presente articolo, eventualmente anche suddividendola per settori d'intervento ai sensi dell'art. 5.
 - 1-bis. Possono accedere al contributo di cui al presente articolo esclusivamente i soggetti di cui al precedente art. 4 che svolgano continuativamente attività nel corso dell'anno; sono esclusi i soggetti che nell'anno svolgano e/o organizzino esclusivamente sporadiche attività e/o manifestazioni, i quali possono invece eventualmente concorrere per l'assegnazione dei contributi di cui agli artt. 9 e 11.
2. Il contributo ordinario per l'attività annuale viene assegnato a seguito di avviso, pubblicato all'Albo pretorio per almeno 30 giorni naturali consecutivi, che deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - a. importo dei contributi ordinari da assegnare ed eventuale loro suddivisione per settori d'intervento (da cui vengono già scorporati i contributi assegnati a singole Associazioni per lo svolgimento delle attività convenzionate ai sensi dell'art. 18);
 - b. requisiti per la presentazione della domanda;
 - c. documentazione da produrre per la validità della domanda;
 - d. termine e modalità per la presentazione della domanda.
3. La domanda di contributo ai sensi del presente articolo va redatta su apposito modello, completo della documentazione obbligatoria:
 - a. copia di statuto e atto costitutivo, se non già in possesso dell'Ente;
 - b. programma delle manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nell'anno solare successivo, debitamente corredato di dettagliate previsioni di spesa ed entrata per ciascuna iniziativa;
 - c. bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio previsionale dell'anno in corso (tutte le voci di spesa al lordo dell'IVA);
 - d. dichiarazione di assenza di posizioni debitorie verso l'Ente.
4. Ai fini della ripartizione della somma complessiva stanziata dall'Amministrazione per i contributi ordinari per l'attività annuale, si assegna a ciascuna domanda di contributo un punteggio (ottenuto applicando i criteri elencati al successivo comma 5); le domande che non ottengano almeno 60/100 non sono ammesse a contributo. Alle domande che ottengano almeno un punteggio di 60/100, è attribuito un contributo parametrato in base al punteggio ottenuto.
- 4-bis. Nel caso in cui più soggetti concorrano alla ripartizione della somma stanziata a ciascun richiedente

è assegnato un contributo pari a: divisione della somma complessiva per il totale dei punti effettivamente assegnati ai richiedenti, moltiplicando il valore ottenuto per il punteggio assegnato al richiedente.

5. I criteri per assegnare il punteggio a ciascuna domanda di contributo sono i seguenti:

- a. iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni: 5 punti;
- b. promozione e coinvolgimento della comunità locale: max. 20 punti (maggiore punteggio a chi coinvolge maggiormente la comunità locale);
- c. ammontare del disavanzo effettivo dell'anno precedente: max. 5 punti (all'aumentare del disavanzo il punteggio aumenta);
- d. tipologia di attività e del target d'utenza: max. 20 punti (maggiore punteggio per chi svolge attività in favore di soggetti fragili, anziani, minori, disabili, intera collettività di Breganze);
- e. collaborazione con altre realtà locali nello svolgimento delle attività: max. 10 punti (maggiore punteggio in proporzione al numero di soggetti locali coinvolti nell'attività);
- f. gratuità delle attività per i cittadini: max. 10 punti (punteggio assegnato solo in caso di gratuità);
- g. periodicità delle attività: max. 10 punti (maggiore punteggio a chi svolge attività continuativa nell'anno solare);
- h. svolgimento di attività in collaborazione con il Comune per servizi di interesse collettivo: max. 20 punti.

6. Eseguita l'istruttoria per la verifica della regolarità della presentazione delle domande, vengono assegnati i punteggi alle domande pervenute sulla base dei criteri di cui al comma precedente, così come eventualmente integrati dalla Giunta in fase di approvazione dell'avviso. L'istruttoria e la valutazione delle domande spettano a un'apposita commissione tecnica, preferibilmente interna, nominata dal Responsabile competente. La commissione tecnica può richiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine non inferiore a tre (3) giorni e non superiore a quindici (15) giorni: la richiesta di integrazione può riguardare esclusivamente documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.

7. Il Responsabile competente, verificata la rispondenza delle iniziative e attività previste alle disposizioni del regolamento e dell'avviso, approva con determinazione le risultanze delle attività svolte dalla commissione tecnica e assegna e concede a ciascun beneficiario il contributo.

8. A campione, vengono verificate le dichiarazioni rese, in particolare in merito al bilancio consuntivo, anche con la richiesta di idonea documentazione per accertarne la veridicità.

9. Sono escluse dall'erogazione dei contributi di cui al presente articolo le associazioni sportive che accedono ai contributi di cui al Capo III del presente Regolamento.

Art. 9 - Contributo ordinario per singola manifestazione o iniziativa

1. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanziava annualmente una somma da destinare ai contributi di cui al presente articolo, eventualmente anche suddividendola per settori d'intervento ai sensi dell'art. 5.

2. Il contributo è concesso esclusivamente per singole manifestazioni e/o iniziative ricadenti nei settori di intervento di cui all'art. 5.

3. La domanda di contributo ai sensi del presente articolo va redatta su apposito modello, completo della documentazione obbligatoria:

- copia di statuto e atto costitutivo, se non già in possesso dell'Ente;
- effettivo programma delle manifestazioni e/o iniziativa da svolgersi;
- bilancio preventivo della manifestazione (tutte le voci di spesa al lordo dell'IVA);
- dichiarazione di assenza di posizioni debitorie verso l'Ente.

4. L'ammontare del contributo (che non potrà essere superiore al 75% delle spese presunte – cfr. art. 6, co. 3 - da cui vanno decurtate le entrate presunte, e comunque non superiore a € 1.000,00) sarà definito sulla scorta di una valutazione redatta dal Responsabile dell'Area competente che terrà conto dei criteri di cui all'art. 8, co. 5 e dei seguenti ulteriori criteri:

- a. la quantità e qualità delle iniziative svolte negli anni precedenti nel territorio comunale;
- b. la capacità della manifestazione di promuovere il territorio e le sue potenzialità;
- c. le attività di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (ivi compreso l'uso di canali social, creazione di app, siti, ecc.);

- d. la capacità della manifestazione di promuovere iniziative innovative.
- 5. L'ammontare definitivo del contributo massimo erogabile, calcolato a iniziativa conclusa e a seguito della presentazione di apposita rendicontazione, non può essere superiore al 75% delle spese documentate e non escludibili da cui vanno decurtate le entrate realizzate.
- 6. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, verificata la rispondenza delle attività svolte alle disposizioni del regolamento e dell'avviso, approva con determinazione le risultanze, assegnando ed erogando a ciascun beneficiario il contributo.
- 7. La singola manifestazione o iniziativa che sia stata finanziata ai sensi del presente articolo non potrà concorrere all'ottenimento del contributo ordinario ai sensi dell'art. 8.

Art. 10 - Presentazione della domanda

- 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'Amministrazione pubblica l'avviso di cui all'art. 8, co. 2, per l'assegnazione dei contributi ordinari per l'attività annuale riferita all'anno successivo.
- 2. L'avviso di cui al comma precedente indica chiaramente che l'anno di riferimento è quello successivo all'anno di pubblicazione dell'avviso.
- 3. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 30 giugno, l'avviso sarà pubblicato entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione.
- 4. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Breganze, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
- 5. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8 - 11 del presente regolamento, all'Ufficio Segreteria del Comune di Breganze, che provvederà all'istruttoria.
- 6. Per tutti i contributi l'Ufficio Segreteria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui all'art. 8, co. 2, e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
- 7. Il procedimento di concessione del contributo di cui all'art. 8 si deve concludere con l'adozione del provvedimento indicante l'ammontare del contributo entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 11 - Contributi straordinari

- 1. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanziava annualmente una somma da destinare ai contributi di cui al presente articolo.
- 2. I contributi straordinari possono essere richiesti dai soggetti di cui all'art. 4.
- 3. Il contributo straordinario può essere richiesto esclusivamente per manifestazioni e iniziative non oggetto di contributi ordinari.
- 4. Il contributo straordinario può essere concesso per l'acquisto di beni e attrezzature utilizzate o da utilizzare per manifestazioni pubbliche e/o comunque utilizzate esclusivamente per l'attività dell'associazione.
- 5. La richiesta di contributo viene presentata su apposito modello, in regola con l'imposta di bollo, nel corso dell'anno di svolgimento della manifestazione e/o iniziativa, indicando:
 - a. programma definitivo della manifestazione e/o iniziativa;
 - b. bilancio preventivo attendibile della manifestazione (tutte le voci di spesa al lordo dell'IVA), indicante in particolare il disavanzo presunto;
 - c. ammontare del contributo straordinario richiesto;
 - d. dichiarazione di assenza di posizioni debitorie verso l'Ente.
- 6. L'Ufficio Segreteria verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi e oggettivi della domanda, tenendo conto dei criteri indicati agli artt. 7 e 8, co. 5, e la completezza della documentazione.

Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'Ufficio procede secondo le modalità previste all'art. 10, co. 6.

7. La Giunta comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente co. 6, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L. n. 241/1990, ss.mm.ii.

8. La Giunta può autorizzare l'erogazione di un acconto: a tal fine, la richiesta deve obbligatoriamente essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e/o iniziativa.

8bis. L'acconto di cui al comma precedente ammonta al 50% del contributo concesso.

9. L'erogazione del contributo straordinario o del saldo del medesimo avviene a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute corredate di pezze giustificative. Non saranno considerate le spese di cui all'art. 6, co. 3 e quelle non supportate da pezze giustificative.

10. Se il rendiconto non giustificherà spese per valore almeno pari all'acconto eventualmente erogato, il contributo sarà interamente revocato.

11. Se il rendiconto non giustificherà spese per valore almeno pari al bilancio preventivato in sede di richiesta, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 12 - Altri vantaggi economici

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).

2. La concessione in uso di locali, beni, o altre attrezzature viene accordata con atto del Responsabile dell'Area competente, sentita la Giunta, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti artt. 8, co. 2 e ss., e 11, co. 2 e ss., in quanto compatibili.

3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.

4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.

5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. L'Area competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.

6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c), di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

CAPO III – CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE

Art. 13 - Soggetti beneficiari

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, il Comune di Breganze eroga annualmente contributi finanziari a sostegno di enti, comitati, società e associazioni sportive aventi sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività sul territorio comunale, che utilizzino strutture pubbliche comunali o convenzionate presenti sul territorio breganzese e che dichiarino la presenza di un settore giovanile composto da atleti compresi nell'arco d'età che va dai 5 ai 16 anni compiuti, residenti a Breganze.

Art. 14 - Criteri generali per la concessione

1. I contributi vengono erogati nel rispetto dell'art. 7, entro il 31/12 di ogni anno, con riferimento alla

stagione sportiva precedente.

2. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanziava annualmente su apposito capitolo di bilancio una somma da destinare ai contributi di cui al presente Capo.

Art. 15 - Requisiti per l'accesso

1. Ai fini dell'ammissione al contributo, i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a. iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni;
- b. appartenenza a una federazione riconosciuta dal CONI;
- c. presenza di un settore giovanile composto da atleti compresi nell'arco d'età che va dai 5 ai 16 anni compiuti, residenti a Breganze;
- d. avere atleti che svolgono la propria attività sportiva/agonistica all'interno della società richiedente e non in prestito presso altre società.

Art. 16 - Criteri per l'erogazione

1. L'intero ammontare del contributo stanziato dall'Amministrazione comunale sarà distribuito a favore delle associazioni sportive che rispettino i requisiti richiesti secondo i seguenti criteri di riparto:

- a. mediante il rapporto tra atleti del settore giovanile e tesserati totali, sarà previamente determinato un coefficiente rappresentativo dell'impegno nel settore giovanile di ogni società;
- b. il 50% dell'importo complessivo del contributo annuo sarà suddiviso tra le associazioni sportive, ammesse al contributo, in base al numero di atleti del settore giovanile residenti;
- c. il 40% del contributo sarà suddiviso in base alle spese sostenute presso le strutture pubbliche comunali e documentate dalle Associazioni per la stagione sportiva appena conclusasi. Saranno altresì ammesse spese sostenute in strutture extracomunali nel caso in cui fosse risultato impossibile assegnare, in tutto o in parte, alla Società richiedente spazi nelle strutture dell'amministrazione. La spesa ammessa per il calcolo del contributo sarà determinata utilizzando il coefficiente di cui al punto a) come valore in percentuale ammissibile;
- d. il restante 10% sarà suddiviso tra le società che gestiscono gli impianti sportivi comunali per conto del Comune;
- e. il contributo erogato, in ogni caso, non dovrà superare il 70% delle spese sostenute per l'utilizzo degli impianti.

Art. 17 - Presentazione della domanda

1. Il contributo viene assegnato a seguito di avviso pubblico, pubblicato all'Albo pretorio entro il 30/09 di ogni anno, per almeno 30 giorni naturali consecutivi.

2. I beneficiari di cui all'art. 13, co. 1, dovranno presentare formale istanza di ammissione al contributo su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine da questi annualmente stabilito, accompagnato dalla seguente documentazione:

- a. bilancio consuntivo verificabile (fatture, bollette, ecc.), documentante le entrate e uscite relative alla stagione sportiva di riferimento;
- b. elenco degli atleti in attività, suddiviso per età e per tipo di campionato effettuato, specificando inoltre la fascia d'orario di utilizzo impianti e la retta individuale annua sostenuta dalle famiglie degli atleti;
- c. modulo relativo all'assoggettamento del contributo richiesto alla ritenuta di acconto ai sensi del 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

CAPO IV – CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 18 - Convenzioni

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concludere degli accordi, denominati di norma "convenzioni", con singole Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni finalizzate alla collaborazione di queste ultime per la realizzazione di finalità di interesse generale, incluse in particolare quelle elencate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), di volta in volta individuate dall'Amministrazione.

1bis. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale approva gli schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d), del presente regolamento, a cui darà esecuzione il Responsabile di Area competente per materia.

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;

- b. l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
 - c. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - d. l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
 - e. l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
 - f. l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - g. gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici dell'Area competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. A fronte della collaborazione prestata dalle Associazioni ai sensi del comma precedente, la relativa convenzione prevede un contributo onnicomprensivo, non avente natura di corrispettivo.
4. Le attività svolte ai sensi del presente articolo non concorrono all'ottenimento di altri contributi ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10.
5. L'Amministrazione può pubblicare un avviso per la ricerca di una Associazione con cui sottoscrivere una specifica convenzione oppure può instaurare una trattativa diretta con una singola Associazione, in particolare nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze o sia preferibile un'affinità con precise attività già precedentemente svolte da una data Associazione. Nei provvedimenti adottati, si motiva adeguatamente la scelta di non pubblicare l'avviso.
6. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
7. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

Art. 19 - Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Responsabile di Area competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 25, 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 20 - Coprogettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, co. 2, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 5.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

Art. 21 - Disposizioni particolari

1. La Giunta comunale può assegnare annualmente un contributo all'Istituto comprensivo locale, sulla base delle disponibilità di bilancio: tale contributo è da considerarsi ulteriore rispetto a quello per il finanziamento di spese di funzionamento di cui al D.Lgs. 297/1994.
2. Il contributo eventualmente disposto ai sensi del comma precedente dovrà essere finalizzato alla realizzazione di progetti scolastici relativi a percorsi formativi di diritti civili fondamentali, sanitaria e sociale, per la promozione della cultura e della tolleranza, per la promozione della sostenibilità energetica, per la tutela ambientale (a titolo esemplificativo).
3. Il contributo di cui ai commi precedenti sarà stanziato previa formale richiesta dell'Istituto che indichi almeno il contenuto del progetto, la durata e la spesa da finanziare; alla conclusione del progetto, dovrà essere rendicontata la spesa effettivamente sostenuta; il contributo sarà recuperato, totalmente e/o parzialmente, in caso di mancata rendicontazione a copertura dell'intero ammontare del contributo erogato.

4. La Giunta comunale può aderire, con apposito provvedimento, a iniziative in materia di diritti civili fondamentali, sanitaria e sociale, per la promozione della cultura e della tolleranza, per la promozione della sostenibilità energetica, per la tutela ambientale (a titolo esemplificativo); per il sostegno di tali iniziative, contestualmente all'adesione può stabilire anche l'erogazione di un contributo di modico valore.

5. Il contributo di cui al comma precedente non necessita di rendicontazione qualora l'ammontare non superi l'importo di € 250 e l'iniziativa sostenuta abbia valenza sovracomunale e/o nazionale.

5-bis. La Giunta comunale può assegnare, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, un contributo straordinario a Enti pubblici, Corpi Nazionali senza scopo di lucro, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività per la tutela e realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali (a titolo esemplificativo: salute, difesa, istruzione), per finalità di interesse generale e/o iniziative di pubblico interesse, anche per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e/o attrezzature utilizzati nella propria attività istituzionale da tali soggetti.

CAPO V – DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 22 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune di Breganze è unico ed è concesso con deliberazione della Giunta comunale. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, co. 1, lett. g).

2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferma restando la disciplina speciale in materia di riduzione tributaria prevista dalla normativa di settore. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.

Art. 23 - Presentazione della domanda di patrocinio

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Breganze. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

2. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 24 - Materiale pubblicitario e revoca

1. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Breganze", unitamente allo Stemma del Comune.

2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto al comma 3 dell'art. 29 del presente regolamento.

CAPO VI – CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 25 - Concessione dei contributi ordinari e straordinari

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 26, nei tempi e modi previsti dall'art. 27 del presente regolamento.

2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Responsabile dell'Area competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.

4. Il limite dell'80% indicato nel comma precedente può essere superato:

- in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
- se previsto dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 26 - Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) ed f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
 - a. per i contributi ordinari a sostegno dell'attività complessiva (art. 8):
 - breve relazione dell'attività complessiva;
 - rendiconto consuntivo dell'esercizio;
 - b. per i contributi ordinari e straordinari per specifiche iniziative (artt. 9 e 11):
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. In coerenza con l'art. 6, co. 3, del presente Regolamento, saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa.
3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Art. 27 - Liquidazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Responsabile competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 26, co. 1.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario per debiti sopravvenuti successivamente alla presentazione dell'originaria istanza di contributo, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con l'Area competente un piano di rientro rateale dal debito.

Art. 28 - Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni e altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - a. di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
 - b. di comunicare tempestivamente all'Area competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
 - c. di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Breganze", unitamente allo Stemma comunale.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 29 - Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Responsabile dell'Area competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:
 - a. per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 26, co. 3 del presente regolamento;
 - b. per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:

- i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 26, co. 3 del presente regolamento;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore, l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino a un massimo del 50%;
 - il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
- c. per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al co. 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
4. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
5. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 30 - Riduzione del contributo

1. Il Responsabile di Area competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
- a. l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
 - b. risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
 - c. i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO VI – PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti, precedentemente adottati, con esso incompatibili.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
3. In sede di prima applicazione, l'avviso indicato all'art. 9, co. 1, sarà pubblicato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 32 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Breganze, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sotto sezione di 1° livello "Disposizioni generali" - sotto sezione di 2° livello "Atti generali", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.